



**Documento informativo sulla RITA  
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

**Discusso nei Consigli di Amministrazione del Fondo del 10/03/2017 e 10/04/2017,  
approvato il 13/12/2017 e successivamente modificato il 15/2/2018 e il 12/07/2018  
in ottemperanza alle modifiche introdotte dalla Legge 205/17 e alle disposizioni  
COVIP di cui alla Comunicazione n.888 del 8/2/2018  
(ultima modifica approvata dal C.d.A del 28/09/2021)**

Sommario

PREMESSA

DEFINIZIONE

1 – TITOLARI DEL DIRITTO

2 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

3 – ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

4 – IMPORTO DELLA RITA

5 – DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE

6 – ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO

## **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

### **PREMESSA**

La **rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** è stata introdotta in via sperimentale dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successivamente è stata riformulata dalla Legge di bilancio 2018 n.205/17, che ha apportato le seguenti novità:

- è stato modificato l'art. 11 co. 4 del D.Lgs.252/2005, introducendo stabilmente - tra le prestazioni di previdenza complementare - la RITA, disciplinandone i requisiti e la fiscalità applicabile;
- sono stati abrogati i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinati requisiti, ad oggi quindi superati.

L'iscritto può richiedere la RITA a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa, e consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente ad una forma pensionistica per un periodo massimo compreso tra i 5 e 10 anni precedenti al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico complementare. Possibili destinatari della RITA sono i soggetti che hanno i seguenti requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia

Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del PREVINDAPI al fine di illustrare le caratteristiche della rendita integrativa temporanea anticipata e le condizioni prescritte per la sua fruizione.

### **DEFINIZIONE**

La RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, della durata massima compresa tra i 5 e i 10 anni.

La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici. Spetterà, pertanto, all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo, per la sua erogazione, essere utilizzata l'intera posizione individuale o una parte di essa.

Qualora non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'iscritto conserverà, sulla porzione residua che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti.

La RITA può quindi essere richiesta dagli iscritti che hanno i requisiti di cui al successivo punto 2, attestati dalla documentazione ivi indicata.

### **1 – TITOLARI DEL DIRITTO**

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione a PREVINDAPI, il dirigente iscritto al Fondo e titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso di tutti i requisiti indicati al successivo punto 2, a prescindere dagli anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può richiedere l'erogazione frazionata, di tutta o parte, della posizione individuale accumulata.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato "*iure proprio*" dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Al riguardo si richiama il documento COVIP del 15 luglio 2008 relativo all'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005 (Decreto).

In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia a valere sulla posizione previdenziale esistente presso il

Fondo, condizione per l'accesso alla RITA è l'attestazione di estinzione e/o annullamento del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. In assenza della suddetta documentazione l'importo erogabile all'iscritto è determinato in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 del Decreto.

## **2 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

Per accedere alla RITA l'iscritto deve:

- a) Aver cessato il rapporto di lavoro; tale condizione deve essere documentata da comunicazione di provenienza aziendale accompagnata da dichiarazione di responsabilità dell'iscritto attestante che non sono intervenuti successivi rapporti di lavoro.
- b) Essere in possesso di tutti i seguenti requisiti (attestabili dall'E/C integrato -ECI- rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell'INPS, oppure con gli E/C rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza del lavoratore richiedente la RITA, ovvero con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000):
  - a) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
  - b) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; oppure, in alternativa:
    - 1) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;
    - 2) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto 1)
- c) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- d) Trasmettere al Fondo la richiesta di RITA mediante l'apposito mod. per RITA, unitamente a tutta la documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c).

## **3 – ALLOCAZIONE DELLE RISORSE**

L'importo da destinare in RITA è liberamente scelto dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE).

In base alla scelta dell'iscritto, il Fondo individua l'ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua determinazione negli anni di accumulo nelle polizze assicurative. Infatti, in base alla disposizione di legge, è necessario imputare a RITA gli importi dei montanti più vecchi in ordine di formazione, ossia prima quelli maturati fino al 31/12/2000, poi quelli maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e solo da ultimo quelli maturati dall'1/1/2007.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'iscritto continua ad essere mantenuta in gestione con la polizza assicurativa, al netto delle rate maturate, così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti previsti dalla polizza assicurativa in essere.

#### **4 – IMPORTO DELLA RITA**

L'importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi; il piano di erogazione verrà ricalcolato all'inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale. Se l'erogazione si esaurisce nell'arco di un unico anno solare, il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati verrà effettuato sull'ultima rata.

Individuato l'ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso verrà frazionato per il periodo di erogazione previsto come specificato nel modulo RITA, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione (vedi successivo punto 5) alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Una volta determinato l'importo della rata, le somme da erogare, a cadenza trimestrale, sono imputate come detto - ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione - prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. La parte imponibile della RITA, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. La tassazione della RITA è calcolata come sopra indicato o con modalità diverse che la Direzione delle Entrate dovesse definire nel futuro.

Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso, l'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per ogni rata erogata.

Sia nel caso di scelta di una RITA TOTALE che di una PARZIALE, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali e di numerosità:

- 1) la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE può essere del 25%, del 50% o del 75%;
- 2) numero minimo di rate trimestrali pari a 2 rate.

La richiesta di prestazione in RITA è esercitabile una sola volta.

Eventuali regolarizzazioni contributive che dovessero avvenire nel corso di erogazione di RITA TOTALE, daranno luogo a un supplemento di rata di RITA. In tutti gli altri casi, andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA e formeranno oggetto di prestazione pensionistica all'iscritto in vita o di riscatto in caso di premorienza.

#### **5 – DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE**

La RITA decorre dalla prima data predefinita utile, trascorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica, fatta dalla Direzione del Fondo dopo aver sentito il Responsabile del Risk Management, della completezza ed idoneità della documentazione stessa inviata ai fini della prova della sussistenza dei requisiti necessari per conseguire il diritto alla prestazione.

L'erogazione è rateale alle seguenti scadenze predefinite: 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12.

Il termine di decorrenza potrà subire ritardi nei casi in cui sia necessario procedere alla riconciliazione di ultimi contributi ovvero quando la richiesta sia presentata in prossimità della chiusura di esercizio solare o della pausa estiva.

Il Fondo, con la frequenza richiesta, dà disposizione ai gestori di smobilizzo delle polizze necessarie all'erogazione di ciascuna rata.

## **6 – ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento sulla RITA, già approvato nel Consiglio di Amministrazione del Fondo del 13/02/2017, è stato variato nel rispetto delle modifiche apportate dalla Legge n.205/17 (Legge di Bilancio 2018) e delle indicazioni COVIP di cui alla Comunicazione n.888 del 8/02/2018, ed approvato nella seduta del 15/02/2018 e del 12/07/2018; successivamente modificato nel Consiglio di Amministrazione del Fondo del 28/09/2021.